

CONVENZIONE

TRA

L'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA

SICILIA

(nel seguito denominata "AdB Sicilia" o "Autorità")

con sede e domicilio fiscale in Palermo, Via Generale Magliocco 46 – Codice fiscale

80012000826 - Partita IVA 02711070827, agli effetti del presente atto rappresentata

dal Segretario Generale dell'Autorità, ing. Francesco Greco

E

LA SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA

(nel seguito denominata "SSI")

con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Zamboni 67, Codice Fiscale

80115570154 – Partita IVA 02362100378, legalmente rappresentata dal Presidente

Sig. Sergio Orsini

PREMESSO CHE

L'AdB Sicilia è stata istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 ed

ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio

idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la

fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali

nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia,

in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive di settore dell'Unione

Europea.

L'AdB Sicilia, per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, è chiamata a

partecipare a tavoli tecnico-scientifici unitamente ad altre Regioni ed Istituzioni

governative quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(nel seguito denominato MATTM) e l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (nel seguito denominato ISPRA), costituiti per la trattazione di materie quali, tra le altre, Sinkholes e Cavità Sotterranee.

La SSI è stata istituita il 15/06/1950, con statuto modificato ed approvato il 4 febbraio 2017 e con regolamento approvato il 31 ottobre 1988 e modificato l'8 aprile 2017; riconosciuta dal MATTM, art.13 Legge n.349/86, iscritta dal 22.10.2007 nel Registro delle persone giuridiche Prefettura di Bologna al n. 679.

La SSI collabora già sia con il MATTM che con l'ISPRA per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee carsiche, lo studio e censimento delle cavità artificiali,

In considerazione del patrimonio di conoscenze e professionalità relative al mondo sotterraneo in possesso della SSI, accumulato attraverso la realizzazione di rilievi, studi e progetti e la raccolta dei contributi di volontari ed appassionati di speleologia, l'AdB Sicilia riconosce la Società Speleologica Italiana quale interlocutore nelle attività a carattere nazionale di censimento delle cavità sotterranee artificiali e naturali, con particolare riferimento ai fenomeni di *Sinkhole* ad esse associati.

L'ordinamento dello Statuto della SSI prevede forme di collaborazione con Enti pubblici per attività affini a quella della stessa Società mediante la sottoscrizione di convenzioni e accordi di collaborazione.

Obiettivo della Convenzione è quello di beneficiare dell'esperienza e delle conoscenze relative alle cavità sotterranee in possesso della SSI, con particolare riguardo in ambito della Regione Siciliana, per quanto concerne la valutazione della suscettibilità agli sprofondamenti antropogenici e naturali del territorio siciliano ai fini della mitigazione del rischio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse*)

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (*Oggetto*)

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare all'attività di studio sulla suscettibilità agli sprofondamenti antropogenici e naturali del territorio siciliano , con particolare riferimento ai fenomeni di *Sinkhole* ad esse associati, nonché di partecipazione a tavoli tecnici, riunioni e convegni.

Tutte le attività di cui al punto precedente saranno svolte sulla base del quadro conoscitivo (indagini, studi, ricerche) disponibile presso le Parti.

Articolo 3 (*Modalità di esecuzione delle attività*)

L'Autorità si impegna a:

- a) mettere a disposizione della SSI la documentazione inerente ai fenomeni di sprofondamento antropogenici e naturali (*Sinkhole*) operando in sinergia con la SSI per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo;

La Società Speleologica Italiana si impegna a:

- a) operare in sinergia con l'AdB Sicilia mettendo a disposizione le proprie competenze, professionalità, e informazioni per l'esecuzione delle attività;
- b) partecipare o affiancare l'AdB Sicilia nelle attività dei tavoli tecnici;
- c) predisporre e trasmettere all'AdB Sicilia un report conseguente a ciascuna attività di partecipazione a tavoli tecnici, riunioni e convegni;
- d) contribuire agli eventuali studi sulla suscettibilità agli sprofondamenti antropogenici e naturali del territorio siciliano, mettendo a disposizione dell'AdB Sicilia la documentazione tecnica in proprio possesso.

L'attività di partecipazione a tavoli tecnici, convegni e riunioni di cui all'oggetto della presente Convenzione di interesse dell'AdB Sicilia non darà potere di

rappresentanza alla SSI. Pertanto, la partecipazione della SSI riguarderà solamente gli aspetti tecnici di supporto alle attività di competenza dell'AdB Sicilia.

Articolo 4 (*Referenti*)

I Referenti responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per l'AdB Sicilia Dott. Geol. Massimo Cali nella qualità di funzionario direttivo dell'Autorità in forza presso il Servizio 2 – Assetto del Territorio;
- per la SSI il Dott. Marcello Panzica La Manna, la cui esperienza e qualificazione nelle materie di cui alla presente Convenzione è comprovata da un curriculum accademico, professionale e di attività volontaristica nell'ambito speleologico nazionale ed internazionale;

I suddetti Referenti potranno avvalersi di ulteriori collaboratori interni per l'espletamento delle attività in oggetto. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Referente sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 5 (*Durata della Convenzione*)

La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di 12 mesi, tacitamente rinnovato per la stessa durata alla sua scadenza e comunque non oltre il 31/12/2023, salvo disdetta di una sola delle due Parti da comunicare a mezzo di posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza.

Articolo 6 (*Spese*)

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta rimborsi di alcuna natura per l'espletamento delle attività.

Articolo 9 (*Obbligo delle Parti*)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

Articolo 10 (*Proprietà dei risultati*)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previo accordo espresso fra le parti. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione

Articolo 11 (*Informativa trattamento dati*)

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente data informazione di tutte le clausole previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Articolo 12 (*Riservatezza*)

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza o trasmesse nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, ed a trattarle con la massima riservatezza.

Il personale e/o i collaboratori impiegati nella Convenzione dovranno tutelare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo.

Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare anche successivamente alla scadenza del presente Accordo.

Articolo 13 (*Domicilio*)

Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono quale proprio domicilio il seguente:

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia: via Generale Magliocco 46, Palermo - PEC autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Società Speleologica Italiana: via Zamboni 67, Bologna - PEC presidenza@pec.socissi.it

Articolo 15 (*Norme applicabili*)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno

applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 14 (*Controversie*)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

In caso contrario le relative questioni dovranno essere devolute alla competenza del Foro individuato in base alla Legge.

Articolo 16 (*Validità dell'accordo*)

Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Per l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Il Segretario Generale – Ing. Francesco Greco



Firmato digitalmente da
FRANCESCO GRECO
Data: 2021.03.24
13:15:31 +01'00'

Per la Società Speleologica Italiana

Il Presidente, Sergio Orsini

Firmato digitalmente da: ORSINI SERGIO
Data: 24/05/2021 11:00:27